

Codice DB1500

D.D. 11 ottobre 2013, n. 572

Modifica dello schema di garanzia a prima richiesta, approvato con DD n. 215 del 13/05/2013 allegato A.

Premesso

con DD. 215 del 13/5/2013 l'amministrazione regionale approvava l'adozione degli "*schemi di garanzie a prima richiesta*" di cui agli allegati A e B; finalizzati a costituire modelli di riferimento per la redazione delle polizze fideiussorie, poste a garanzia di risorse comunitarie, nazionali e regionali impiegate per ciascuna iniziativa in materia di formazione e lavoro;

preso atto delle difficoltà ad ottenere dette polizze, denunciate dagli operatori e da questi imputabili congiuntamente alla novità introdotte dal nuovo schema di garanzia, di cui all'allegato A della DD. 215 del 13/5/2013, e all'aumentata esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, generata dal ritardo con cui la Regione Piemonte ha erogato i contributi approvati;

sentite le Associazioni FORMA e CENFOP, in qualità di rappresentanti degli operatori, che richiedevano maggiore flessibilità delle clausole contrattuali previste nello schema di cui all'allegato A, con riferimento specifico alla durata della garanzia;

sentiti i rappresentanti dei Broker assicurativi, indicati dalle predette associazioni, che chiedevano di essere sollevati da specifici oneri di controllo, aventi ad oggetto i rapporti tra garante e beneficiario, e chiedevano altresì una semplificazione della clausola relativa all'operatività della garanzia.

Visti

-il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/2009;

-il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/2009;

-il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;

-il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione"; modificato dal DPR 5 aprile 2012, n. 98;

-la Legge 10/6/1982 n. 348; "Costituzione di cauzioni con polizza fidejussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici";

-il D.Lgs. 13/8/2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché le modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) in merito dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi T.U.;

-il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 luglio 2012 che approva lo "Schema di garanzia a prima richiesta" utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del D.Lgs. 297/1999 e del DM 593/2000, sia a valere sui fondi FAR che sui fondi PON;

-la Legge Regionale 13/4/1995 n. 63, "Disciplina dell'attività di formazione ed orientamento";

-la Legge Regionale 22/12/2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro;

-la Legge Regionale 14/4/2008 N. 8 "Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

-il POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 - n. CCI: 2007IT052PO011;

-la D.G.R. n. 60-7429 del 12 novembre 2007 di presa d'atto della Decisione C(2007) 5464 del 6/11/2007, che adotta il programma Operativo della Regione Piemonte, di seguito denominato P.O.R., cofinanziato dal FSE per il periodo 2007/2013, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", nel quale sono individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 58, lettera b), del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma Operativo e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;

-la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 che stabilisce gli "Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O., Regione Piemonte - Ob. 2 FSE 2007-2013", che dà mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di definire e approvare i documenti inerenti al sistema di gestione e di controllo del P.O.R.;

-la Determina Direttoriale n. 627 del 09/11/2011 che approva l'aggiornamento delle "Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso".

Valutato che, l'eventualità di una crisi di liquidità degli attuatori dei progetti finanziati, in materia di formazione e lavoro, imputabile all'amministrazione per i fatti sopra descritti, potrebbe concorrere a causare l'interruzione della realizzazione dell'attività formativa e conseguentemente incidere negativamente sull'erogazione di un pubblico servizio;

considerato che permane la necessità di procedere ad approvare uno schema di garanzia, a tutela delle risorse erogate per realizzare progetti in materia di formazione e lavoro, per ragioni funzionali all'esecuzione di dette attività finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro;

ritenuto, pertanto, che l'adozione dell'allegato schema unitario di garanzia soddisfi i criteri di economicità, efficacia, imparzialità pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 L. 241/1990 e s.m.i.;

ritenuto che, le modifiche apportate nello schema di garanzia allegato alla presente, soddisfi le esigenze esposte dagli operatori e dai broker assicurativi senza diminuire l'efficacia della garanzia necessaria a tutelare le risorse pubbliche;

ritenuto pertanto di modificare lo schema di garanzia " *a prima richiesta*" di cui all'allegato A, approvato con DD. 215 del 13/05/2013 e di sostituirlo con quello approvato con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa ed in attuazione degli indirizzi previsti dalla D.G.R. 37-9201 del 14/7/2008;

IL DIRETTORE

Visti

-il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

-la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

-la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

determina

- di modificare lo schema di garanzia " *a prima richiesta*" di cui all'allegato A approvato con DD. 215 del 13/05/2013 e di sostituirlo con quello approvato con il presente provvedimento;

- che il suddetto schema di garanzia rivesta valore di modello di riferimento, suscettibile di limitati adattamenti in relazione alla specificità dei casi;

- di riservare all'amministrazione il potere di valutare, sulla base delle informazioni in proprio possesso con riferimento a precedenti finanziamenti se il soggetto Garante disponga dei requisiti di attendibilità necessaria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore ¹ _____

Via Magenta, 12

10128 Torino

Schema della polizza fidejussoria²

a garanzia dell'anticipo del finanziamento concesso per finanziare la realizzazione di progetti .

Premesso che

a) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con DD _____ n. _____ del approvava e autorizzava l'operatore _____ (di seguito denominato contraente) codice operatore _____ codice fiscale o partita iva _____ con sede legale in _____ progetti, contabilizzati nella pratica n. per un importo complessivo di Euro _____

b) il contraente in qualità di soggetto destinatario di detto finanziamento intende richiedere all'Amministrazione Regionale a norma delle disposizioni di cui alla Determinazione n. del una anticipazione di Euro pari al % del valore dei progetti iniziati;

c) la concessione di detta anticipazione è condizionata alla presentazione di garanzia fideiussoria idonea a recuperare le anticipazioni che risultassero indebitamente versate;

d) ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R.8/2003 *“sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la Regione procede d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori”*;

e) qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza delle condizioni che legittimavano l'autorizzazione e il finanziamento previsto dalla menzionata determinazione ovvero risulti accertato un saldo negativo conseguente al mancato riconoscimento delle spese presentate dal contraente, la Regione deve procedere all'immediato incasso, totale o parziale, delle somme corrisposte a titolo di acconto;

f) in data..... il contraente ha sottoscritto l'atto di adesione in cui si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal bando _____ approvato con DD-----;

g) alla garanzia a favore della Regione Piemonte e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dalla L. 348/1982, D.Lgs. 141/2010, L.r. 8/2003 e le “Le linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso” (punto 7 lettera F) approvate con DD n. 627 del 9/11/2011;

h) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata dalla Regione;

TUTTO CIO' PREMESSO³

la Banca/Assicurazione _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ provincia _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. /iscritta all'albo e all'elenco⁴..... nella persona del sottoscritto _____. CF: _____ nato _____ a _____ il. _____..nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore si costituisce garante per conto di _____ ⁵ contraente, che accetta dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Regione

¹ Indicare il Settore che ha istruito la pratica.

² La presente garanzia deve essere stilata su carta intestata del garante con esplicita indicazione del numero identificativo della polizza

³ La premessa costituisce parte integrante del presente atto

⁴ indicare per le banche e gli istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia.; per le Società di Assicurazione gli estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.

⁵ destinatario del contributo individuato dalla determinazione indicata in premessa.

Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino (C.F. 80087670016 P.Iva02843860012) fino alla concorrenza di Euro _____, oltre alla maggiorazione di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto della garanzia.

La sottoscritta Banca/Assicurazione (di seguito denominato Garante) rappresentata come sopra garantisce **a prima e semplice richiesta il rimborso** da parte del Contraente dell'anticipazione di cui alla lettera b) delle premesse a fronte **dell'eventuale provvedimento di annullamento/revoca del finanziamento o in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi)**, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto qualora il contraente non vi abbia provveduto entro i termini ordinari dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computata nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione, automaticamente maggiorato degli **interessi legali**⁶ decorrenti:

- a) in caso di mancato riconoscimento delle spese (**saldi negativi**) dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di effettivo rimborso,
- b) in caso di provvedimento di **annullamento/revoca** del finanziamento, dalla data di **erogazione del contributo** (mandato di pagamento quietanzato) a quella di effettivo rimborso.

Articolo 2 – Operatività della garanzia.

Il Garante si impegna ad effettuare **il rimborso a prima e semplice richiesta scritta**, a mezzo di lettera raccomandata a.r. , da parte della Regione, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 1.

Alla Regione non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Garante e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi.

Il sottoscritto Garante **rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva** escussione di cui all'art. **1944** del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Il sottoscritto Garante si impegna **a non cedere** a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione della Regione, in assenza di tale accettazione la cessione della presente garanzia non è opponibile alla Regione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirla la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 – Durata della garanzia ed eventuale svincolo.

La presente garanzia ha durata annuale e scade il..... con proroga automatica fino alla positiva verifica del rendiconto, per un massimo di 6 proroghe semestrali.

La presente garanzia sarà svincolata anche prima della scadenza sopra indicata ad avvenuta verifica della rendicontazione del progetto, fermo restando la possibilità di cessazione anticipata su autorizzazione scritta e relativo svincolo da parte della Regione Piemonte.-

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte della Regione, in tutto o in parte, la Regione ha diritto di chiederne l'escussione al Garante per la quota residua. In caso di escussione, il Garante sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando ad ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti della Regione ed al

⁶ Tali interessi vengono determinati nella misura corrispondente al tasso di Interesse Legale stabilito dall'art. 1284 del Codice Civile fissato ogni anno dal Ministro del Tesoro con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ed effettuato sulla base del cosiddetto "anno civile" composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). Se il termine di effettivo rimborso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla disposizione del Codice Civile art. 2963.

beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento a favore della Regione entro e non oltre 30 giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Garante non pervenga, con le modalità previste al precedente art. 2, alcuna richiesta di escussione da parte della Regione, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi.

Il Garante dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell'art. 1 della L. 348 del 10/6/1982:
 1. se Banca o Istituto di Credito , di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
 2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nella sezione da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi (elenchi I,II,III);
- b) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o Comunitarie.

Il Garante prende atto ed accetta che la Regione si riservi la facoltà di rifiutare la presente polizza ove accerti l'esistenza, al momento della presentazione della polizza, di un contenzioso tra Regione Piemonte e Garante.

Articolo 5 – Modifiche al testo

Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dalla Regione.

Articolo 6 – Elezione di domicilio.

Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta ad ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla Direzione generale del Garante ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Torino;

Data _____ luogo _____

Timbro e Firma del contraente

Timbro e firma del garante
(firma autenticata)